

Sent. N. 1318/19

Del 1/2/2019

N 14841/17 REG. GEN. TRIB.

N 34247/16 N.R. P.M. (Mod. 21)

N G.I.P. (Mod. 20)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SEZIONE PENALE

V

Dott. ssa PROFETA MARIA

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

~~_____~~
~~_____~~
libero, assente

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia

~~_____~~

IMPUTATO

(Vedi allegato)

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN ^{LIBERTÀ} ~~CANCELLERIA~~

il 1/2/2019

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

ammenda (p.b. € 1.200,00 ammenda ridotta nella misura sopra indicata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche). Segue per legge la condanna alle spese processuali.

L'incensuratezza dell'imputato consente di formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione della stessa dalla reiterazione di reati, ritenendo che la condanna abbia efficacia dissuasiva da ulteriori condotte illecite. Si concede, pertanto alla medesima il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale ex art. 175 c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.

DICHIARA

~~_____~~ colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA


Alla pena di € 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 164, e 175 c.p. concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale.

Motivazione contestuale

Milano, 1/2/2019

Maria Profeta



PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA
INTEGRALE ALL'UDIENZA EX
ART. 545 2° C. C.P.P.

IL CANCELLIERE
dr.ssa Nerina FALLA

Nerina Falla